



Università di Foggia



CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE

(ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 n. 249)

TRA

L'Università degli Studi di Foggia, C.F. 94045260711, con sede legale in Foggia, alla Via A. Gramsci, n. 89/91, d'ora in avanti denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a Foggia, il 12/10/1959, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

L'Istituto Comprensivo "Rodari – Alighieri – Spalatro" con sede legale in Vieste alla Via G. N. Spina, 1 – C. F. 92066060713 tel 0884 708207 codice meccanografico FGIC878001 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Pietro LOCONTE, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/11/1970, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

PREMESSO CHE

- il MIUR con D.M. 249/2010 ha istituito i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- visto il D.M. 1 dicembre 2016 n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno";
- visti i Decreti Ministeriali di ripartizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- l'Università di Foggia attraverso appositi bandi, ha svolto le procedure di selezione per l'ammissione ai corsi abilitanti per il sostegno ed ha attivato i relativi Corsi di formazione;
- l'art. 10 del D.M. 249/2010, richiamato dall'art. 15 dello stesso decreto, e l'art. 13 dello stesso Decreto stabiliscono che le attività in cui si articolano i predetti corsi comprendano lo svolgimento di 150 ore di tirocinio diretto (pari a 6 CFU) e 25 ore di tirocinio indiretto (pari a 1 CFU) presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sotto la guida di un tutor assegnato al tirocinante;
- l'art. 12 del D.M. 249/2010 dispone che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate presso gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza;

- l'art. 6, comma 1, 2 e 3, del D.M. 93/2012, che prevede espressamente la possibilità di espletare il tirocinio, in deroga al medesimo Decreto, presso istituti scolastici non presenti nell'elenco regionale delle scuole accreditate;
- l'Istituto scolastico ospitante manifesta, attraverso la stipula del presente atto, la disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture i tirocinanti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il soggetto ospitante, accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale di afferenza ai sensi dell'art. 12 D.M. 249/2010, e/o il soggetto ospitante di cui all'art. 6 comma 1, 2 e 3 del D.M. 93/2012, si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore e verificata la disponibilità allo svolgimento della funzione di tutor di un docente in servizio con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.M. 249/2010, i corsisti in tirocinio di formazione iscritti ai corsi abilitanti attivati presso l'Università di Foggia.

Articolo 2

Il tirocinio, svolto ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1977, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della formazione, indicato dal soggetto ospitante.

Per il tirocinante inserito nella struttura in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo di cui al precedente art. 2;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati o alle informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto formativo di cui al precedente art. 2 in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

- ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Istituzione scolastica e nello svolgimento delle attività previste nel progetto;
- a trasmettere agli Uffici amministrativi del soggetto promotore la valutazione finale relativa a ciascun tirocinante sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi.
- in caso di sinistro, con rilevanza assicurativa, verificatosi durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà a sua volta alla segnalazione agli Istituti assicurativi.

Articolo 5

Il soggetto promotore:

- fornisce al soggetto ospitante un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze e il progetto formativo e di orientamento di cui all'articolo 2;
- corrisponde al termine delle attività, al soggetto ospitante, per l'intero progetto di tirocinio, previa presentazione di una relazione finale da parte del tirocinante e del tutor del tirocinante, un contributo di € 250,00, onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, per ciascun tirocinante.
- attesta la funzione di tutor svolta dai docenti impegnati nelle attività di tirocinio.

Articolo 6

Il foro competente, per eventuali e future controversie che potrebbero sorgere dalla presente convenzione, è quello di Foggia, salvo preventivo tentativo di definizione bonaria delle stesse.

Articolo 7

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi entro 90 giorni dalla scadenza.

Articolo 8

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Foggia, li _____

Vieste, li 02/12/2025

Per il Soggetto promotore:

Per il Soggetto ospitante:

Il Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio

Il Dirigente Scolastico Prof. Pietro Loconte

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005